

Regolamento Univ**Disposizioni normative statali**

Art. 1 - Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina i requisiti ed il procedimento per il conferimento del titolo di professore/ressa emerito/a o di professore/ressa onorario/a. 2. Il presente regolamento costituisce attuazione: a) dell'art. 111, r.d. 1592/1933 - «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» sostituito dall'art. 53, l. n. 182/2025 «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»; - del decreto n. 261/2026 adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca.	✓ Art. 111, r.d. 1592/1933 nel testo sostituito dall'art. 53, l. n. 182/2025 ✓ decreto n. 262/2026 del Ministro dell'Università e della Ricerca
--	---

Art. 2 - Requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito 1. Il titolo di professore/ressa emerito/a può essere conferito ad un professore/ressa ordinario/a che: a) è cessato/a dal servizio con l'Università degli Studi di Verona per collocamento a riposo o per accettazione delle dimissioni; b) ha prestato servizio per almeno venti anni accademici nel ruolo di professore/ressa di prima fascia già professore/ressa ordinario; c) non è stato condannato/a con sentenza passata in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche; d) non è stato destinatario/a di sanzioni disciplinari più gravi della censura; e) ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante:	✓ Art. 111, comma 1, r.d. 1592/1933 nel testo sostituito dall'art. 53, l. n. 182/2025 ✓ art. 1, comma 2 ed art. 2, comma 3, d.m. n. 261/2026 del Ministro dell'Università e della Ricerca.
--	--

- l'eccellente qualità della produzione scientifica attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione; - l'eccellente qualità dell'attività didattica svolta con continuità ed efficacia; - la partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale f) ha assunto cariche accademiche ed incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo; g) ha svolto incarichi scientifici, quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali; h) ha conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca; i) è in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili: - alla didattica o alla ricerca; ovvero - a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti	
---	--

con le finalità istituzionali dell'università; l) ha prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo. 2. Ai fini del conferimento del titolo di professore/ressa emerito/a, il/la professore/ressa di prima fascia deve possedere: - i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) - almeno due dei requisiti di cui alle lettere f), g), h), i), l).	
Art. 3 - Requisiti per il conferimento del titolo di professore onorario 1. Il titolo di professore/ressa onorario/a può essere conferito ad un professore/ressa ordinario/a che: a) è cessato/a dal servizio con l'Università degli Studi di Verona per	✓ Art. 111, comma 2, r.d. 1592/1933 nel testo sostituito dall'art. 53, l. n. 182/2025 ✓ art. 1, commi 2 e 3 nonché art. 2, comma 3, d.m. n. 261/2026 del Ministro dell'Università e della Ricerca.

collocamento a riposo o per dimissioni accettate. b) ha prestato servizio per almeno quindici anni accademici nel ruolo di professore/ressa di prima fascia già professore/ressa ordinario/a; c) non è stato condannato/a con sentenza passata in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche; d) non è stato destinatario/a di sanzioni disciplinari più gravi della censura; e) ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante: - l'eccellente qualità della produzione scientifica attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione; - l'eccellente qualità dell'attività didattica svolta con continuità ed efficacia; - la partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale f) ha assunto cariche accademiche ed incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;	
---	--

g) ha svolto incarichi scientifici, quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali; h) ha conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca; i) è in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili: - alla didattica o alla ricerca; ovvero - a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università; l) ha prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo. 2. Ai fini del conferimento del titolo di professore/ressa onorario/a, il/la professore/ressa di prima fascia deve possedere: - i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e);	
--	--

- almeno due dei requisiti di cui alle lettere f), g), h), i), l).	
Art. 4 – Procedimento per il conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario 1. Il titolo di professore/ressa emerito/a o di professore/ressa onorario/a è conferito/a dal/lla Ministro/a dell'Università e della Ricerca su proposta del/della Rettore/Rettrice dell'Università degli Studi di Verona. 2.1. La proposta di cui al comma precedente è adottata dal/dalla Rettore/Rettrice su deliberazione del Senato Accademico ed è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di due anni dal collocamento a riposo o dall'accettazione delle dimissioni. 2.2. La proposta di cui al punto precedente è corredata dalla dichiarazione del/la candidato/a al titolo di professore/ressa emerito/a o	

onorario/a recante espresso consenso alla trasmissione della suddetta proposta al Ministero dell'Università e della Ricerca. 3. La deliberazione del Senato Accademico di cui al comma precedente è assunta successivamente all'acquisizione del parere del Dipartimento o dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Verona nel quale o nei quali il/la professore/ressa candidato/a al titolo di professore/ressa emerito/a oppure onorario/a ha prestato servizio. 4. Il parere di cui al comma precedente è assunto: - dal Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori ordinari ed a maggioranza assoluta; - a pena di inammissibilità, entro il termine di due anni dal collocamento a riposo o dalle dimissioni accettate del/la candidato/a al titolo di professore/ressa emerito/a o al titolo di professore/ressa onorario/a	
--	--

5. La deliberazione di cui al comma 2 ed il parere di cui al comma 4 devono essere corredati: ✓ dalla dichiarazione ex artt. 45-46, d.P.R. 445/2000 del candidato/a al titolo di professore/ressa emerito/a o onorario/a di possedere i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) o di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d); ✓ da una relazione recante congrua ed adeguata motivazione in ordine al possesso del/la candidato/a al titolo di professore/ressa emerito/a o professore/ressa onorario/a rispettivamente: - dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e) e di almeno due dei requisiti di cui alle lettere f) g), h), i), l), presente regolamento - o - dei requisiti di cui all'art. 3, lettere a), b), e), e di almeno due dei requisiti di cui alle lettere f) g), h), i), l) presente regolamento; ✓ dal curriculum aggiornato e dettagliato del/la candidato/a al titolo di professore/ressa	
---	--

emerito/a o di professore/ressa onorario/a. 6. L'elenco aggiornato dei professori/resse emeriti/te e dei professori/resse onorari/e è pubblicato a cura dell'Area Legale, Trasparenza, Privacy su un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Verona.	
Art. 5 – Prerogative 1.1. Il titolo di professore/ressa emerito/a o onorario/a è un'onorificenza.	Art. 111, comma 3, r.d. 1592/1933 nel testo sostituito dall'art. 53, l. n. 182/2025. Cfr. Cons. Stato, 24 febbraio 2017, n. 891: «il titolo di professore emerito è, in sintesi e prima di tutto, un'onorificenza che l'università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso perché ritiene che l'opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi

1.2. I/le professori/resse emeriti/te o onorari/rie non sono titolari di prerogative accademiche. 1.3. Il conferimento del titolo di professore/ressa emerito/a o onorario/a non è fonte di un rapporto di ufficio o di servizio con l'Università degli Studi di Verona. 2. Salve le norme di cui al comma 1, i/le professori/resse emeriti/te o onorari/rie sono legittimati ad accedere ai servizi in rete dell'Ateneo.	dalla propria attività scientifica e civile». Cfr. art. 5, comma 1, «Linee guida sull'utilizzo di strumenti e servizi informatici, di Internet e della posta elettronica ai sensi della normativa su sicurezza informatica e protezione dei dati personali» approvate dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2026.
--	--